

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
<p>ORDINARIA (per periodi di servizio in territorio nazionale)</p>	<p>In caso di orario settimanale articolato su 6 giorni lavorativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – fino a 3 anni di servizio: <u>giorni 30 lavorativi annui</u>; – da 3 a 15 anni di servizio: <u>giorni 32 lavorativi annui</u>; – da 15 a 25 anni di servizio: <u>giorni 37 lavorativi annui</u>; – oltre 25 anni di servizio: <u>giorni 45 lavorativi annui</u>; – oltre 25 anni di servizio maturati entro il 31 dicembre 1996: <u>giorni 47 lavorativi annui</u>. <p>In caso di orario settimanale articolato su 5 giorni lavorativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – fino a 3 anni di servizio: <u>giorni 26 lavorativi annui</u>; – da 3 a 15 anni di servizio: <u>giorni 28 lavorativi annui</u>; – da 15 a 25 anni di servizio: <u>giorni 32 lavorativi annui</u>; – oltre 25 anni di servizio: <u>giorni 39 lavorativi annui</u>; – oltre 25 anni di servizio maturati entro il 31 dicembre 1996: <u>giorni 41 lavorativi annui</u>. 	<p>Nell'anno di immissione in servizio o di cessazione dal servizio la durata della licenza ordinaria è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero.</p> <p>Nell'anno solare in cui si matura il requisito della maggiore anzianità di servizio, si ha diritto a fruire per intero della licenza ordinaria nella maggiore misura prevista.</p> <p>Ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile per la maturazione della licenza ordinaria va considerato il servizio comunque prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate, con esclusione dei periodi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – aspettativa per motivi privati; – sospensione dall'impiego o dal servizio; – aspettativa per ricongiungimento familiare all'estero; – aspettativa per congedo per la formazione; – aspettativa per contratti o assegni di ricerca; – licenza straordinaria senza assegni per eventi e cause particolari (art. 4, c. 2, L. 53/2000). <p>Pur essendo utili ai fini del suddetto computo, non si matura licenza ordinaria durante i periodi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – aspettativa per mandato elettorale; – aspettativa in attesa del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per i militari giudicati permanentemente non idonei in modo parziale; – licenza straordinaria o aspettativa per dottorato di ricerca o borse di studio universitarie; – licenza straordinaria per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità (art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001); – licenze straordinarie per congedo parentale (a esclusione di quello rientrante nel limite di 45 giorni annui di licenza straordinaria) e per malattia del figlio, solo per il personale dell'Arma dei Carabinieri. <p>Il diritto alla licenza ordinaria non è, invece,</p>	<p>Per Esercito, Marina e Aeronautica:</p> <ul style="list-style-type: none"> – art. 12 del D.P.R. n. 394/1995; – art. 11 del D.P.R. n. 255/1999; – art. 12 del D.P.R. n. 163/2002; – art. 11 del D.P.R. n. 171/2007. <p>Per l'Arma dei Carabinieri:</p> <ul style="list-style-type: none"> – art. 47 del D.P.R. n. 395/1995; – art. 55 del D.P.R. n. 254/1999; – art. 55 del D.P.R. n. 164/2002; – art. 29 del D.P.R. n. 170/2007. <p>Norme Unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica – Edizione 1990.</p> <p>Direttiva di Segredifesa n. 00098/OAP/96/300 del 4 gennaio 1996.</p> <p>Circolare di Persomil n. M_D GMIL1 IV SGR 0093350 del 28 marzo 2013.</p>

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
		<p>riducibile in ragione di assenza per infermità. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro l'anno successivo a quello di spettanza (il personale dirigente, invece, entro il primo semestre dell'anno successivo). Le infermità insorte durante la fruizione della licenza ordinaria ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie di durata superiore a 3 giorni, debitamente e tempestivamente documentate dall'interessato. Vigè il principio generale secondo cui la licenza ordinaria deve essere obbligatoriamente fruita dal personale, senza possibilità di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi in caso di non fruizione della stessa (per le deroghe a tale principio consultare la circolare citata nei riferimenti normativi/applicativi).</p>	
<p>ORDINARIA (per periodi di servizio prestato all'estero)</p> <p>– Per il personale destinato isolatamente a prestare servizio all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari o presso Enti, Comandi od Organismi internazionali o destinato presso i contingenti di pace ONU.</p>	<p><u>Giorni 30 annui.</u></p>	<p>Al personale in servizio all'estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego, da accordi internazionali ovvero da norme proprie dell'Organismo, accettate dall'Autorità nazionale.</p>	<p>Art. 12, comma 2 del D.P.R. n. 394/1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 47, comma 2 del D.P.R. n. 395/1995 (per l'Arma dei Carabinieri).</p> <p>Artt. 39, 1808 (ex Legge 8 luglio 1961, n. 642) e 1809 (ex Legge 27 dicembre 1973, n. 838) del Decreto Legislativo n. 66/2010.</p>

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
<ul style="list-style-type: none"> - Per il personale destinato presso le Rappresentanze diplomatiche all'estero. - Per il personale inviato nei contingenti impiegati nei teatri operativi fuori area. 	<p><u>Giorni 30 annui.</u> <u>Giorni 37 annui</u>, per il personale in servizio in sedi disagiate. <u>Giorni 40 annui</u>, per il personale in servizio in sedi particolarmente disagiate.</p> <p>Matura la licenza ordinaria di durata pari a quella che avrebbe maturato in territorio nazionale.</p>	<p>La licenza ordinaria maturata in teatro operativo può essere fruita solo al rientro in Patria al termine della missione (durante il periodo di permanenza all'estero il personale ha diritto ai giorni di assenza indicati nella circolare di cui ai riferimenti normativi e applicativi).</p>	<p>Direttiva di Segredifesa n. 292563/01/38530/92/300 del 27 luglio 1992.</p> <p>Circolare di Persomil n. M_D GMIL II 5 1 0306640 del 24 luglio 2012, come integrata dalla circolare n. M_D GMIL1 II SSS/2013/0003963 del 7 gennaio 2013.</p>
<p>STRAORDINARIA FINO AD UN MASSIMO DI 45 GIORNI ANNUI</p>			
<p><u>Gravi motivi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - per imminente pericolo di vita o per morte di un congiunto, del tutore, del coniuge del tutore o dei figli di questi, del patrigno, della matrigna o dei figli di questi; - per assenze dovute a infermità o malattie, documentate da idonea certificazione medica; - per gravi motivi debitamente documentati; 	<p><u>Giorni 10</u> per coniuge, genitori, suoceri, figli, tutore e coniuge del tutore, patrigno e matrigna. <u>Giorni 7</u> per fratelli, sorelle e figli del tutore, del patrigno e della matrigna.</p> <p>Durata pari a quella della prognosi riportata sulla certificazione medica che attesta la necessità di cure a carico del destinatario.</p> <p><u>Fino a 45 giorni annui.</u></p>	<p>Non è differibile per esigenze di servizio.</p> <p>Superato il tetto annuo di 45 giorni di licenza straordinaria, il militare è collocato d'ufficio in aspettativa per infermità, con le modalità indicate nella circolare di cui ai riferimenti normativi /applicativi.</p> <p>Il Comandante di Corpo ha il potere discrezionale di valutare la gravità dei</p>	<p>Art. 13, comma 1 del D.P.R. n. 394/1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 48, comma 1 del D.P.R. n. 395/1995 (per l'Arma dei Carabinieri).</p> <p>Norme Unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica – Edizione 1990.</p> <p>Direttiva di Segredifesa n. 00098/OAP/96/300 del 4 gennaio 1996.</p> <p>Circolare di Persomil n. M_D</p>

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
– <u>per adempiere agli obblighi di formazione continua del personale sanitario.</u>	<u>Fino a giorni 8 annui.</u>	<p>motivi addotti dal richiedente, accertandone la reale esistenza.</p> <p>E' concessa, nelle more dell'emanazione di un provvedimento di concertazione, al personale sanitario esercente le professioni sanitarie sottoposto all'<u>obbligo</u> di formazione continua, ad esclusione degli Ufficiali medici per i quali è già prevista la "licenza straordinaria per aggiornamento scientifico". Le attività svolte ai fini dell'assolvimento del suddetto obbligo devono essere debitamente documentate.</p>	<p>GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977 del 17 gennaio 2014.</p> <p>Art. 211 del Decreto Legislativo n. 66/2010.</p> <p>Art. 16-bis del Decreto Legislativo n. 502/1992.</p>
<u>Matrimoniale</u>	<u>Giorni 15.</u>	E' possibile beneficiarne in un arco temporale non strettamente collimante con la celebrazione delle nozze, quindi, sia anteriormente che posteriormente ad essa, purché il periodo in argomento rispetti il nesso di collegamento con l'evento.	<p>Art. 37 del D.P.R. n. 3/1957.</p> <p>Direttiva di Segredifesa n. 00098/OAP/96/300 del 4 gennaio 1996.</p>
<u>Convalescenza</u>	Per il numero di giorni della temporanea non idoneità al servizio stabiliti dal competente Organismo medico militare.	Superato il tetto annuo di 45 giorni di licenza straordinaria, il militare è collocato d'ufficio in aspettativa per infermità, con le modalità indicate nella circolare di cui ai riferimenti normativi /applicativi. Non è cumulabile con la licenza ordinaria.	<p>Norme Unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica – Edizione 1990.</p> <p>Circolare di Persomil n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977 del 17 gennaio 2014.</p>
<u>Per esami:</u> – militari;	<u>Fino a giorni 30.</u>	E' dovuta nella misura e con le modalità previste dai bandi di concorso o dalle determinazioni ministeriali, al fine di completare la preparazione degli esami. I 30 giorni devono intendersi come limite	<p>Art. 37 del D.P.R. n. 3/1957.</p> <p>Norme Unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica –</p>

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
<ul style="list-style-type: none"> - di stato o per l'abilitazione all'esercizio della professione; - scolastici, universitari e post universitari; - per concorsi banditi dalla Pubblica Amministrazione per l'accesso ad altre carriere. 	<p><u>Fino a giorni 15.</u></p> <p>Per la durata dei giorni delle prove di esame e del tempo necessario a raggiungere la sede di svolgimento delle stesse.</p> <p><u>Giorni 8 annui.</u></p>	<p>massimo eventuale, in quanto l'Amministrazione può, nel bando di concorso, prevedere un periodo inferiore, o, addirittura, non prevedere alcun giorno di licenza. E' frazionabile in relazione alla scadenza delle prove di esame.</p> <p>Può essere frazionabile in dipendenza degli intervalli fra le varie prove di esame.</p> <p>Compete per lo svolgimento delle prove concorsuali più l'eventuale viaggio.</p> <p>La licenza straordinaria per esami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è convertita in licenza ordinaria qualora il militare per motivi dipendenti dalla propria volontà non sostenga la prova; - è cumulabile, compatibilmente con le esigenze di servizio, con tutta o parte della licenza ordinaria. 	<p>Edizione 1990.</p> <p>Direttiva di Segredifesa n. 00098/OAP/96/300 del 4 gennaio 1996.</p> <p>Art. 78 del D.P.R. n. 782/1985.</p> <p>Art. 18 del D.P.R. n. 394/1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 54 del D.P.R. n. 395/1995 (per l'Arma dei Carabinieri).</p>
<p><u>Per aggiornamento scientifico degli Ufficiali medici.</u></p>	<p><u>Giorni 8 annui.</u></p>	<p>Viene concessa compatibilmente con le esigenze di servizio agli Ufficiali medici in servizio permanente.</p>	<p>Art. 16, comma 4 del D.P.R. n. 394/1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 39, comma 6 del D.P.R. n. 51/2009 (per l'Arma dei Carabinieri).</p>

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
<u>Cure termali</u>	<u>Giorni 15 annui.</u>	<p>Il beneficio, già riconosciuto al personale “invalido per servizio” ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 3/1957, è stato esteso ai militari affetti da infermità non riconosciute dipendenti da causa di servizio dall’art. 1506 del D.Lgs. n. 66/2010, attraverso l’espresso richiamo all’art. 13 del D.L. n. 463/1983, secondo cui le prestazioni idrotermali possono essere concesse esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, <u>su motivata prescrizione di un medico specialista della ASL</u> (rimane invariata, nel caso di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, la facoltà da parte dell’interessato di presentare la prescrizione del Medico di Base).</p> <p>Al rientro dalla licenza il militare deve presentare copia del certificato dello stabilimento termale attestante il tipo e il numero delle cure effettuate.</p> <p>Tale licenza è utilizzabile per un solo ciclo di cure l’anno.</p> <p>Tra la fruizione della licenza straordinaria per cure termali e quella della licenza ordinaria deve trascorrere un periodo di almeno 15 giorni.</p>	<p>Direttiva di Segredifesa n. 00098/OAP/96/300 del 4 gennaio 1996.</p> <p>Art. 37 del D.P.R. n. 3/1957.</p> <p>Art. 13 del Decreto-Legge n. 463/1983.</p> <p>D.M. Sanità del 15 dicembre 1994.</p> <p>Art. 1506, comma 1, let. a) del Decreto Legislativo n. 66/2010.</p> <p>Circolari periodiche di Igesan.</p>
<u>Per la valorizzazione economica del congedo parentale.</u>	<u>Giorni 45.</u>	<p>E’ concessa, a richiesta del militare genitore, al fine di percepire il <u>trattamento economico intero</u> (per un massimo di 45 giorni) entro il terzo anno di età del figlio, nell’ambito dei 6 mesi di congedo parentale retribuiti –secondo la previsione dell’art. 34 del D.Lgs. n. 151/2001– al 30% (vedasi, al riguardo, la successiva licenza straordinaria per congedo parentale oltre il limite di 45 giorni annui). In tale ipotesi, ciascun giorno di assenza viene</p>	<p>Art. 58, comma 1 del D.P.R. n. 164/2002 (per l’Arma dei Carabinieri) e art. 15, comma 1 del D.P.R. 171/2007 (per Esercito, Marina e Aeronautica).</p> <p>Compendio di Persomil n. M_D GMIL 0080676 del 12 febbraio 2015, come modificato dalla circolare n. M_D GMIL 0413180</p>

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
		<p>computato in diminuzione sia del periodo di sei mesi del congedo parentale entro il primo triennio di vita del figlio, sia del limite di 45 giorni previsto per la licenza straordinaria nell'anno in cui il beneficio viene fruito.</p> <p>Salvo casi di oggettiva impossibilità, il personale è tenuto a preavvisare il Comando/Ente di appartenenza almeno 5 giorni prima della data di inizio del beneficio.</p>	<p>del 15 luglio 2015.</p>
<p>STRAORDINARIA OLTRE IL LIMITE DI 45 GIORNI ANNUI</p>			
<p><u>Speciale di trasferimento.</u></p>	<p>In territorio nazionale: <u>Giorni 20</u> per il personale coniugato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio. <u>Giorni 10</u> per il personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio.</p> <p>Per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: <u>Giorni 30</u> per il personale coniugato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio. <u>Giorni 20</u> per il personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio.</p>	<p>Può essere frazionata o differita, per particolari esigenze di servizio, o a seguito di istanza dell'interessato, da presentarsi all'atto della notifica del trasferimento; deve, comunque, essere fruita entro il termine di 3 anni dall'attuazione del trasferimento e prima che ne sopravvenga un altro. E' cumulabile, compatibilmente con le esigenze di servizio, con tutta o parte della licenza ordinaria.</p> <p>Non è frazionabile e non può essere fruita durante il servizio all'estero.</p>	<p>Art. 13 del D.P.R. n. 394/1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 48 del D.P.R. n. 395/1995 (per l'Arma dei Carabinieri).</p> <p>Norme Unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica – Edizione 1990.</p> <p>Circolare di Persomil n. M_D GMIL1 II 5 1 2012 0248948 del 4 giugno 2012.</p>
<p><u>Per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.</u></p>	<p><u>Giorni 15 annui.</u></p>	<p>Può essere fruita anche in misura frazionata.</p>	<p>Art. 1506, comma 1, let. b) del Decreto Legislativo n. 66/2010.</p> <p>Art. 5 della Legge n. 724/1994.</p>

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
<u>Per donazione di organi.</u>	Per il tempo necessario ad effettuare la donazione, compresi gli eventuali ricoveri, e per il ripristino dell'efficienza psicofisica.	La licenza spetta anche nel caso di donazione di midollo osseo.	Art. 56, comma 2 del D.P.R. n. 254/1999 (per l'Arma dei Carabinieri) e art. 12, comma 2 del D.P.R. n. 255/1999 (per Esercito, Marina e Aeronautica).
<u>Per campagna elettorale.</u>	Per la durata della campagna elettorale.	Unitamente alla richiesta di licenza l'interessato dovrà produrre la documentazione comprovante la durata della campagna elettorale e l'avvenuta iscrizione nelle liste elettorali relative alla consultazione nella quale si presenta come candidato.	Art. 1484 del Decreto Legislativo n. 66/2010. Circolare di Persomil n. M_D GMIL1 II 5 1 0187903 del 18 aprile 2012.
<u>Per la frequenza di corsi per dottorato di ricerca.</u>	Per la durata del dottorato di ricerca.	E' senza assegni. E' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ma non della maturazione della licenza ordinaria. La concessione è subordinata ai pareri degli Organi sovraordinati sulla catena gerarchica.	Art. 2 della Legge n. 476/1984. Art. 1506, comma 1, let. c) del Decreto Legislativo n. 66/2010. Circolare di Persomil n. M_D GMIL1 II 5 1 0416819 del 15 novembre 2012.
<u>Per i vincitori di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.</u>	Per la durata del corso o dell'attività di ricerca.	E' senza assegni ed è concessa ai vincitori di borse di studio universitarie. E' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ma non della maturazione della licenza ordinaria.	Art. 6 della Legge n. 398/1989. Art. 1506, comma 1, let. d) del Decreto Legislativo n. 66/2010. Circolare di Persomil n. M_D GMIL1 II 5 1 0416819 del 15 novembre 2012.
<u>Operazioni di soccorso per aderenti ad associazioni di volontariato.</u>	Fino a <u>giorni 30 continuativi</u> per un massimo di <u>giorni 90 annui</u> , elevati rispettivamente a <u>60</u> e <u>180</u> in occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza	E' concessa al militare iscritto ad un'associazione di volontariato inserita negli elenchi del Dipartimento della Protezione Civile, nel caso di allertamento sullo stato di calamità naturale e sempre che l'intervento	Art. 9 del D.P.R. n. 194/2001. Art. 1506, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo n. 66/2010.

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
	nazionale e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati. Fino a <u>giorni 10 continuativi</u> per un massimo di <u>giorni 30 annui</u> , per la partecipazione ad attività di addestramento.	dell'organizzazione di volontariato alla quale è iscritto il militare sia autorizzato dal medesimo Dipartimento. La concessione è subordinata alle esigenze di servizio.	
<u>Operazioni di soccorso a cura del Club Alpino Italiano.</u>	Per i giorni in cui si svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero entro le ore 24.	E' concessa al militare iscritto al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, previa valutazione delle esigenze di servizio.	Art. 1 della Legge 18 febbraio 1992, n. 162. Art. 1 del D.M. Lavoro n. 379/1994. Art. 1506, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo n. 66/2010.
<u>Eventi e cause particolari</u> (gravi motivi familiari).	Fino a 2 anni nella vita lavorativa (compresi eventuali periodi fruiti ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001).	E' senza assegni. Determina detrazione di anzianità ai fini pensionistici e della progressione di carriera. Durante il suo utilizzo non si matura la licenza ordinaria e la tredicesima mensilità.	Art. 4, comma 2 della Legge n. 53/2000. Circolare di Persomil n. M_D GMIL 1203795 del 15 ottobre 2014. Compendio di Persomil n. M_D GMIL 0080676 del 12 febbraio 2015 (paragrafo 12, lettere b. e c.).
<u>Per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità.</u>	Fino a 2 anni nella vita lavorativa (compresi eventuali periodi fruiti ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L. n. 53/2000).	I congiunti della persona disabile da ammettere al beneficio sono individuati secondo un preciso ordine di priorità stabilito dalla norma. Tale licenza: – determina detrazione di anzianità solo ai fini della progressione di carriera; – non è conteggiata ai fini del trattamento di fine rapporto;	Art. 42, comma 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001. Circolare di Persomil n. M_D GMIL 1203795 del 15 ottobre 2014. Compendio di Persomil n. M_D GMIL 0080676 del 12 febbraio 2015 (paragrafo 10 e 11).

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
		<p>– non dà diritto alla maturazione di licenza ordinaria e tredicesima.</p> <p>Tra due periodi di tale licenza è necessaria l'effettiva ripresa del servizio, anche per un solo giorno.</p>	
<u>Per congedo parentale.</u>	<p><u>Mesi 6</u>, nei primi dodici anni del figlio. Da tener presente, tuttavia, che se ne beneficia anche l'altro genitore i periodi di congedo parentale fruiti da entrambi non possono complessivamente superare i 10 mesi.</p> <p>Inoltre, qualora il padre militare abbia fruito di più di tre mesi del beneficio, il limite di mesi 6 è elevato a 7 e quello complessivo a 11.</p> <p>Nel caso esista un solo genitore, il limite di mesi 6 è elevato a 10.</p>	<p>Il congedo parentale spetta al militare richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto, compreso il caso in cui non svolga attività lavorativa.</p> <p>Tra un periodo e l'altro deve essere effettuata una ripresa effettiva del servizio. E' cumulabile con la licenza ordinaria.</p> <p>La norma base (D.Lgs. n.151/2001) assicura alla generalità dei lavoratori (militari compresi) il trattamento economico del 30%, nei primi 6 anni di vita del figlio, per un massimo complessivo tra entrambi i genitori di 6 mesi (in tale ultimo periodo sono compresi i 45 giorni a trattamento economico intero riservato al personale militare –di cui alla licenza straordinaria fino ad un massimo di 45 giorni annui– da fruire, però, nei primi 3 anni del figlio). Nel caso di fruizione oltre i suddetti 6 mesi complessivi, oppure oltre il sesto anno di vita del figlio, non spetta alcuna retribuzione.</p> <p>Salvo casi di oggettiva impossibilità, il personale è tenuto a preavvisare il Comando/Ente di appartenenza almeno 5 giorni prima della data di inizio del beneficio.</p>	<p>Artt. da 32 a 38 del Decreto Legislativo n. 151/2001.</p> <p>Art. 14 del D.P.R. 163/2002 e art. 15 del D.P.R. 171/2007 (per Esercito, Marina e Aeronautica). Art. 58 del D.P.R. n. 164/2002 (per l'Arma dei Carabinieri).</p> <p>Compendio di Persomil n. M_D GMIL 0080676 del 12 febbraio 2015 (paragrafi 6 e 11), come modificato dalla circolare n. M_D GMIL 0413180 del 15 luglio 2015.</p>

LICENZE

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
<u>Per malattia figlio.</u>	<p>Nei primi 3 anni di età: per tutto il periodo della malattia.</p> <p>Tra i 3 e gli 8 anni di età: fino a 5 giorni lavorativi annui.</p>	<p>E' fruita dal militare, in alternativa all'altro genitore titolare di analogo diritto. Il beneficio spetta anche se l'altro genitore non ne abbia diritto. E' senza assegni, eccezion fatta per 5 giorni lavorativi per ciascuno dei primi 3 anni di vita del figlio.</p>	<p>Artt. da 47 a 52 del Decreto Legislativo n. 151/2001.</p> <p>Compendio di Persomil n. M_D GMIL 0080676 del 12 febbraio 2015 (paragrafi 8 e 11).</p>
LICENZA DI MATERNITA'	<p>Ordinariamente, da 2 mesi prima a 3 mesi dopo la data presunta del parto.</p>	<p>Al personale militare femminile in stato di gravidanza è interdetta la prestazione del servizio nel periodo ordinariamente previsto ed è concessa d'ufficio tale licenza. Il personale interessato, tuttavia, ha facoltà di fruirne a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro successivi, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Tale licenza spetta, altresì, nei casi dettagliatamente descritti nel compendio di cui ai riferimenti normativi e applicativi.</p>	<p>Artt. da 16 a 27 del Decreto Legislativo n. 151/2001.</p> <p>Compendio di Persomil n. M_D GMIL 0080676 del 12 febbraio 2015, come modificato dalla circolare n. M_D GMIL 0413180 del 15 luglio 2015.</p>
LICENZA DI PATERNITA'	<p>Dopo la nascita del figlio, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.</p>	<p>Qualora la madre non eserciti attività lavorativa, il beneficio è invocabile dal militare padre in caso di morte o grave infermità della medesima nei tre mesi successivi alla nascita del figlio.</p>	<p>Artt. da 28 a 31 del Decreto Legislativo n. 151/2001.</p> <p>Compendio di Persomil n. M_D GMIL 0080676 del 12 febbraio 2015, come modificato dalla circolare n. M_D GMIL 0413180 del 15 luglio 2015.</p>

PERMESSI E RIPOSI

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
<u>Permessi per assistenza a congiunti con handicap in situazione di gravità.</u>	<u>Giorni 3 mensili.</u>	La fruizione dei permessi mensili può avvenire anche in forma frazionata, per un massimo complessivo di diciotto ore al mese. L'opzione tra le due forme di fruizione va mantenuta durante ciascun mese di utilizzo del beneficio.	Art. 33 della Legge n. 104/1992. Compendio di Persomil n. M_D GMIL 0080676 del 12 febbraio 2015, paragrafo 9. Circolari di F.A./Arma dei Carabinieri.
<u>Permessi per decesso o grave infermità di un congiunto o di un componente della famiglia anagrafica.</u>	<u>Giorni 3 annui.</u>	Sono concessi nel caso di : – <u>decesso</u> dei nonni, dei nipoti in linea retta (figli del figlio o della figlia), anche non conviventi, nonché di un soggetto componente la propria famiglia anagrafica (diverso da quelli per il decesso dei quali è già prevista la concessione della licenza straordinaria per gravi motivi per morte di un congiunto); – <u>grave infermità</u> : • dei genitori, dei figli, del fratello, della sorella, nonché del coniuge, anche legalmente separato, che non comporti un imminente pericolo di vita; • dei nonni o dei nipoti in linea retta (figli del figlio o della figlia), anche non conviventi; • di un soggetto componente la famiglia anagrafica del richiedente, qualora tale infermità non comporti un imminente pericolo di vita. Ove, invece, sussista imminente pericolo di vita, affinché il beneficio in argomento possa essere concesso, la persona colpita dall'infermità dovrà essere diversa da quelle per le gravissime condizioni delle quali è già prevista la concessione della licenza straordinaria per gravi motivi per imminente pericolo di vita di un congiunto.	Art. 4, comma 1 della Legge n. 53/2000. Compendio di Persomil n. M_D GMIL 0080676 del 12 febbraio 2015 (paragrafo 12, lettera a. e c.).

PERMESSI E RIPOSI

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
<p><u>Permessi per esercizio di cariche amministrative locali</u>, quale componente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei Consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni, nonché dei Consigli circoscrizionali dei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; - delle Giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle Comunità montane, nonché degli Organi esecutivi dei Consigli circoscrizionali, dei Municipi, delle Unioni di Comuni e dei Consorzi fra Enti locali, ovvero facenti parte delle Commissioni consiliari o circoscrizionali o delle Commissioni comunali previste per legge o membri delle Conferenze dei Capigruppo e degli Organismi di pari opportunità previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari; - degli Organi esecutivi dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Unioni di Comuni, delle Comunità 	<p>Per il tempo strettamente necessario per la partecipazione alla riunione e per il raggiungimento del luogo di svolgimento (salvi i diversi contenuti delle leggi regionali delle sole Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano).</p> <p>Per l'effettiva durata della riunione e per il tempo necessario a raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.</p> <p>Oltre ai suddetti permessi, spettano 24 ore lavorative al mese.</p>	<p>Tali permessi sono concessi ai militari che non optano per il collocamento, a domanda, in aspettativa non retribuita (nei casi previsti dalla norma e dettagliatamente elencati nella circolare di cui ai riferimenti normativi e applicativi), per l'espletamento del mandato elettorale.</p> <p>In aggiunta ai permessi a fianco indicati, il militare ha diritto a ulteriori permessi <u>non retribuiti</u>, fino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.</p> <p>L'attività e i tempi di espletamento del mandato per i quali i militari chiedono e ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'Ente locale.</p>	<p>Art. 79 del Decreto Legislativo n. 267/2000.</p> <p>Circolare di Persomil n. M_D GMIL1 II 5 1 0187903 del 18 aprile 2012.</p>

PERMESSI E RIPOSI

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
<p>montane e dei Consorzi fra Enti locali, e Presidenti dei Consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché Presidenti dei Gruppi consiliari delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;</p> <p>– Sindaci, Presidenti delle Province, Sindaci metropolitani, Presidenti delle Comunità montane, Presidenti dei Consigli provinciali e dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.</p>	<p>Oltre ai suddetti permessi, spettano 48 ore lavorative al mese.</p>		
<p><u>Permessi per la frequenza di corsi di scuola media superiore, universitari, di specializzazione post universitari o di altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate.</u></p>	<p><u>150 ore annue.</u></p>	<p>Oltre alla frequenza dei corsi, le ore possono essere utilizzate anche per:</p> <ul style="list-style-type: none"> – la preparazione ai soli esami universitari o post universitari, nei quattro giorni lavorativi immediatamente precedenti alla data d'esame, computando sei ore per ogni giorno (qualora il militare non si presenti a sostenere l'esame le quattro giornate devono essere commutate in licenza ordinaria); – il raggiungimento della località (e ritorno in sede) ove si svolge il corso rivolto al conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, dei corsi universitari o post universitari, in ragione di sei ore per ogni giorno impiegato; 	<p>Art. 78 del D.P.R. n. 782/1985.</p> <p>Artt. 18 del D.P.R. n. 394/1995 e del DP.R. n. 52/2009 (per Esercito, Marina e Aeronautica).</p> <p>Art. 54 del D.P.R. n. 395/1995 e art. 42 del D.P.R. n. 51/2009 (per l'Arma dei Carabinieri).</p> <p>Circolare di Persomil n. M_D GMIL1 II 5 1 0141265 del 22 marzo 2012, come modificata dalla circolare n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2013/0318517 del 26 novembre 2013.</p>

PERMESSI E RIPOSI

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
		<p>– le attività connesse con la preparazione degli esami e della tesi di laurea (es. colloquio con i docenti).</p> <p>Le 150 ore sono riferite all'anno solare, quindi le eventuali ore residue non possono essere cumulate con quelle dell'anno successivo.</p>	
<u>Permessi brevi.</u>	<u>Fino a 36 ore all'anno.</u>	<p>Sono concessi per assentarsi durante l'orario di servizio per periodi non superiori alla metà dell'orario di lavoro giornaliero.</p> <p>Devono essere recuperati entro il mese successivo.</p>	<p>Art. 15 del D.P.R. n. 394/1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 50 del D.P.R. n. 395/1995 (per l'Arma dei Carabinieri).</p>
<u>Permessi per esami prenatali, accertamenti clinici, visite mediche specialistiche.</u>	Per la durata del controllo sanitario.	<p>Il personale femminile in stato di gravidanza può fruire di tali permessi, presentando poi all'Ente di appartenenza documentazione giustificativa attestante la data e l'orario della visita.</p>	<p>Art. 14 del Decreto Legislativo n. 151/2001.</p> <p>Compendio di Persomil n. M_D GMIL 0080676 del 12 febbraio 2015 (paragrafo 2, lettera e.).</p>
<u>Riposi per festività soppresse.</u>	<u>Giorni 4 annui.</u>	<p>Sono fruibili nell'anno solare di riferimento, in misura proporzionale al servizio prestato o da prestare nell'anno.</p> <p>Spettano anche a chi presta servizio all'estero.</p>	<p>Art. 1 della Legge n. 937/1977.</p> <p>Art. 12, comma 4 del D.P.R. n. 394/1995 (per Esercito, Marina e Aeronautica) e art. 47, comma 4 del D.P.R. n. 395/1995 (per l'Arma dei Carabinieri)</p> <p>Art. 39 del Decreto Legislativo n. 66/2010.</p>
<u>Riposo per donazione di sangue ed emocomponenti.</u>	Per la giornata in cui si effettua la donazione	<p>Il numero massimo di donazioni annuali è indicato nel D.M. Salute citato nei riferimenti normativi e</p>	<p>Art. 1506, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo n. 66/2010.</p>

PERMESSI E RIPOSI

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
		<p>applicativi.</p> <p>Il militare è tenuto a effettuare la donazione in via prioritaria presso le strutture trasfusionali militari e, in subordine, presso quelle del Servizio Sanitario Nazionale.</p> <p>Nel caso di inidoneità alla donazione, il militare dovrà rientrare al proprio Reparto per completare l'orario di servizio, presentando il certificato rilasciato dal medico addetto al prelievo, con l'indicazione del giorno e dell'ora, attestante la mancata o parziale donazione; le ore di assenza non devono essere recuperate.</p>	<p>Art. 8 della Legge n. 219/2005.</p> <p>Artt. 3 e 7 del D.M. Lavoro 8 aprile 1968.</p> <p>Allegato 1 del D.M. Salute 3 marzo 2005.</p> <p>Art. 9 del D.M. Difesa 11 luglio 2013.</p>
<u>Riposi per assistenza al figlio disabile.</u>	Ore 2 al giorno, nei primi 3 anni di vita del figlio.	Tali riposi sono fruibili in alternativa ai 3 giorni di permessi mensili (di cui all'art. 33 della Legge n. 104/1992) ovvero al prolungamento del congedo parentale (di cui all'art. 33 del D. Lgs. 151/2001).	<p>Art. 42, comma 1 del Decreto Legislativo n. 151/2001.</p> <p>Compendio di Persomil n. M_D GMIL 0080676 del 12 febbraio 2015.</p>
<u>Riposo per allattamento.</u>	Durante il primo anno di vita del figlio, ore 2 al giorno, ridotte a 1 se l'orario giornaliero di servizio è inferiore a sei ore.	<p>Il diritto consiste nella fruizione di 2 riposi giornalieri di un'ora ciascuno, anche cumulabili tra loro (ridotti a uno se l'orario di lavoro è inferiore a sei ore).</p> <p>Mentre la madre militare può sempre beneficiarne, il padre può fruirne nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora il bambino sia affidato al solo padre; - in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non si avvalga di 	<p>Artt. 39, 40 e 41 del Decreto Legislativo n. 151/2001.</p> <p>Compendio di Persomil n. M_D GMIL 0080676 del 12 febbraio 2015, come modificato dalla circolare n. M_D GMIL 0431884 del 22 luglio 2015.</p>

PERMESSI E RIPOSI

Allegato B

TIPOLOGIA	DURATA	CARATTERI SALIENTI DEL BENEFICIO	RIFERIMENTI NORMATIVI/APPLICATIVI
		<p>tale diritto;</p> <ul style="list-style-type: none">- qualora la madre non sia lavoratrice dipendente (e, cioè, quando la madre sia lavoratrice ma non abbia la qualifica di dipendente, vale a dire sia una lavoratrice autonoma, libera professionista, ecc.);- in caso di morte o di grave infermità della madre;- qualora la madre non svolga alcuna attività lavorativa. <p>Mentre la militare madre può godere dei riposi giornalieri durante i periodi di congedo parentale del padre, non è, invece, riconosciuta al militare padre tale possibilità nel caso in cui la madre, lavoratrice, si trovi in congedo di maternità o congedo parentale. E', tuttavia, possibile concedere al militare padre i riposi in argomento nel caso in cui la madre, lavoratrice dipendente, non possa avvalersi delle ore di riposo in quanto in astensione obbligatoria/facoltativa per altra analoga esigenza (stia, cioè, utilizzando il congedo di maternità o quello parentale per accudire un altro figlio).</p>	